

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 099 DEL 19 DICEMBRE 2017

OGGETTO: TRIBUTI – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE – REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI TARDIVI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LE RATE IN SCADENZA A LUGLIO E SETTEMBRE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 22 consiglieri e assenti n. 10.

AZAOUI Fatima	X	MENEGON Francesca	X
BARRASSO Pietro	X	MERLO Fabrizio	X
BRESCIANI Riccardo	X	MOSCAROLA Giacomo	Assente
BUSCAGLIA Antonella	Assente	PARAGGIO Amedeo	Assente
COGOTTI Greta	X	POSSEMATO Benito	Assente
D'ANGELO Claudia	X	RAISE Dorianò	Assente
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea	Assente	RAMELLA GAL Antonio	X
FOGLIO BONDA Andrea	X	RASOLO Giuseppe	X
FURIA Paolo	X	REGIS Filippo	X
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	Assente
GALUPPI Paolo	X	RIZZO Paolo	X
GENTILE Donato	Assente	ROBAZZA Paolo	X
IACOBELLI Cinzia	X	ROSSO Simone	X
MAIO Federico	Assente	SACCA' Antonio	X
MANFRINATO Anna	X	ZANELLATO Lucio	X
MARTON Gianluca	X	ZUCCOLO Alessandro	X

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, GAIDO, ZAGO, VARNERO, LA MALFA.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 099 DEL 19.12.2017

TRIBUTI – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE – REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI TARDIVI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LE RATE IN SCADENZA A LUGLIO E SETTEMBRE

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Richiamato l'articolo 52 del D. Lgs.vo 446/97, che riconosce a Comuni e Province la potestà regolamentare in materia di gestione delle proprie entrate, anche tributarie;

Visto l'articolo 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, che disciplina l'istituto della definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

Visto altresì l'articolo 6 ter del citato D.L. 193/2016, che stabilisce che anche i Comuni possono introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie - non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati ai sensi delle disposizioni di legge di cui al R.D. 639/1910 dai Comuni stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del D. Lgs.vo 446/97 negli anni dal 2000 al 2016 - mediante provvedimento, da adottare con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, con il quale il Comune può disciplinare liberamente l'istituto di che trattasi, fermo restando che la scadenza delle rate per il pagamento degli importi dovuti non può superare la data del 30 settembre 2018;

Atteso che, con deliberazione del C.C. n. 4 del 31.01.2017 il Comune si è avvalso della facoltà di cui sopra ed ha introdotto il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, facendo rientrare nell'ambito di applicazione dell'istituto di che trattasi le entrate di natura tributaria relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) ed alla Tariffa Rifiuti TARI e le entrate relative a violazioni del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento per la definizione agevolata approvato con la sopracitata deliberazione ed in particolare l'articolo 4, con il quale è stato individuato il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata ed è stato individuato il numero di rate richiedibili dai debitori a seconda degli importi da corrispondere e le relative scadenze, da rispettare pena la decadenza dal beneficio richiesto, prevista dal successivo articolo 7 del Regolamento per i casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate prescelte;

Considerato:

- che la formulazione del citato articolo 6-ter lascia ampi margini di autonomia ai Comuni rispetto ai criteri direttamente normati previsti dall'articolo 6 per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione, non imponendo alcuna condizione circa il numero delle rate e la relativa scadenza, fissando unicamente un limite temporale ultimo (il 30 settembre 2018) per i pagamenti e quindi concedendo piena libertà al Comune, mediante la propria potestà regolamentare, nel decidere al riguardo;
- che, fermo restando quanto sopra esposto, si è ritenuto opportuno riproporre le medesime scadenze individuate dalla legge per le rate previste per le cartelle esattoriali, per

semplificare gli adempimenti dei contribuenti che potevano aver contratto un debito sia nei confronti di Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) che nei confronti del Comune o del Concessionario;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 26 del 02.05.2017, con la quale, in analogia a quanto disposto con legge statale per i carichi affidati agli Agenti della riscossione, è stata modificata la scadenza temporale per la presentazione delle istanze di definizione agevolata dal 31.03.2017 al 15.05.2017, stante la volontà di adesione all'istituto di che trattasi manifestata da numerosi contribuenti in difficoltà nell'eseguire i pagamenti richiesti per via del permanere della sfavorevole situazione economica generale;

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 con il quale i termini per il pagamento delle rate, stabiliti dall'articolo 6 del D.L. 193/2016 per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione, ed in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono stati fissati al 30 novembre 2017;

Atteso che è stato segnalato da MT SpA, Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, l'avvenuto pagamento tardivo degli importi dovuti entro le prime due rate da parte di alcuni contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate dal suddetto Concessionario in materia di tariffa rifiuti;

Dato atto che trattasi di un numero limitato di contribuenti che hanno comunque versato gli importi dovuti, con un ritardo di pochi giorni nella maggior parte dei casi;

Ritenuto di dover considerare regolari, anche per le ingiunzioni fiscali notificate dal Comune o dal Concessionario, i pagamenti delle prime due rate effettuati tardivamente, purchè entro trenta giorni dalla scadenza originaria e di non dichiarare pertanto la decadenza dal beneficio richiesto, nei casi di che trattasi, tenuto anche conto delle finalità sottese all'introduzione dell'istituto della definizione agevolata e quindi per andare incontro alle esigenze dei contribuenti in condizioni economiche disagiate che hanno comunque provveduto a versare gli importi dovuti e per assicurare all'Ente un incasso in tempi relativamente brevi e senza costi aggiuntivi;

Visto il D. Lgs. vo 267/2000;

Sentita la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 13.12.2017;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio Bonda, Regis, Rizzo

DELIBERA

di disporre, per le motivazioni in premessa esposte e quivi integralmente richiamate, che sono considerati regolari i pagamenti degli importi dovuti entro il 31.07.2017 ed il 30.09.2017 dai soggetti che hanno richiesto la definizione agevolata di cui all'articolo 6 ter del D.L. 193/2016 delle ingiunzioni di pagamento notificate dai Comuni e dai Concessionari della riscossione, se effettuati entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
